

Bollettino ufficiale dell'UNEBA
Unione Nazionale
Istituzioni e Iniziative
di Assistenza Sociale

nuova

anno XXXV - n. 10 - 2009
spediz. in abb. post. - D.L. 353/2003
(conv. in L. 27/02/2004 n.46)
art. 1 comma 2 e 3, Roma

proposta



3 – L'ESPERIENZA DEL DONO
.....

4 – NON HO PIU TEMPO (né soldi) PER TE
.....

3 – LA SOLITUDINE DEI PICCOLI NUMERI
.....

3 – L'ASSISTENZA ESIGIBILE: I LIVELLI
ESSENZIALI DI PRESTAZIONI SOCIALI
.....

3 – DATEMI UN PUNTO DI APPOGGIO...
.....

3 – SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE
.....

17 – DICHIARAZIONE DEI REDDITI
.....

19 – NORME GIURIDICHE-GIURISPRUDENZA-
CONSULENZA
.....

23 – SETTIMANA COLLETTIVA
.....

24 – COLPO D'ALA: LO SGUARDO DELL'ALTRO
.....

UNEBA VARESE STUDIA IL SISTEMA RSA PROVINCIALE

Uneba della provincia di Varese organizza per giovedì 29 ottobre dalle 9 alle 13 in piazza Litta 2 a Varese il convegno "La rete di assistenza sociale e sanitaria: il sistema R.S.A. in provincia di Varese - Confronti, riflessioni ed opportunità nel nostro territorio".

L'appuntamento prevede l'introduzione del presidente di Uneba Varese Marco Petrillo, e a seguire gli interventi di Regione Lombardia, Comune di Varese, Asl, azienda ospedaliera di Varese. Luca Degani, vicepresidente di Uneba Lombardia, interviene poi su "Il sistema regionale normativo e di controllo". In chiusura rapporto su "L'utenza delle Rsa in provincia di Varese: un'analisi longitudinale" a cura del Crems dell'università Cattaneo di Castellanza (Va).

Nel pomeriggio, dalle 14, presso la stessa sede, evento formativo accreditato ECM dal titolo "Igiene e cura della cute delle persone anziane"

Per informazioni: 0332/ 207436, info@fondazionemolina.it



L'ESPERIENZA DEL "DONO"

La carità nella verità pone l'uomo davanti alla stupefacente esperienza del dono. La gratuità è presente nella sua vita in molteplici forme, spesso non riconosciute a causa di una visione solo produttivistica e utilitarista dell'esistenza. L'essere umano è fatto per il dono, che ne esprime ed attua la dimensione di trascendenza. Talvolta l'uomo moderno è erroneamente convinto di essere


il solo autore di se stesso, della sua vita e della società. E' questa una presunzione, conseguente alla chiusura egoistica in se stessi, che discende – per dirla in termini di fede – dal peccato delle origini. La sapienza della Chiesa ha sempre proposto di tenere presente il peccato originale anche nell'interpretazione dei fatti sociali e nella costruzione e nella costruzione della società: "Ignorare che l'uomo ha una natura

ferita, incline al male, è causa di gravi errori nel campo dell'educazione, della politica, dell'azione sociale e dei costumi". All'elenco dei campi in cui si manifestano gli effetti perniciosi del peccato, si è aggiunto ormai da molto tempo anche quello dell'economia. Ne abbiamo una prova evidente anche in questi periodi. La convinzione di essere autosufficiente e di riuscire a eliminare il male presente nella storia solo con la propria azione ha indotto l'uomo a far coincidere la felicità e la salvezza con forme immanenti di benessere materiale e di azione sociale. La convinzione poi della esigenza di autonomia dell'economia, che non deve accettare "influenze" di carattere morale, ha spinto l'uomo ad abusare dello strumento economico in modo persino distruttivo. A lungo andare, queste convinzioni hanno portato a sistemi economici, sociali e politici che hanno conculcato la libertà della persona e dei corpi sociali e che, proprio per questo non

sono stati in grado di assicurare la giustizia che promettevano. Come ho affermato nella mia enciclica *Spe salvi*, in questo modo si toglie dalla storia la speranza cristiana, che è invece una potente risorsa a servizio dello sviluppo umano integrale, cercato nella libertà e nella giustizia. La speranza incoraggia la ragione e le dà la forza di orientare la volontà. E' già presente nella fede, da cui anzi è suscitata. La carità nella verità se ne nutre e, nello stesso tempo, la manifesta. Essendo dono di Dio assolutamente gratuito, irrompe nella nostra vita come qualcosa di non dovuto, che trascende ogni legge di giustizia. Il dono per sua natura oltrepassa il merito, la sua regola è l'eccedenza. Esso ci precede nella nostra stessa anima quale segno della presenza di Dio in noi e della sua attesa nei nostri confronti. La verità, che al pari della carità è dono, è più grande di noi, come insegna sant'Agostino. Anche la verità di noi stessi, della nostra coscienza personale, ci è prima di tutto "data": In ogni processo conoscitivo, in effetti la verità non è prodotta da noi, ma sempre trovata o, meglio, ricevuta. Essa, come l'amore, "non nasce dal pensare e dal volere ma in certo modo si impone all'essere umano".

Perché dono ricevuto da tutti, la carità nella verità è una forza che costituisce la comunità, unifica gli uomini secondo modalità in cui non ci sono barriere né confini. La comunità degli uomini può essere costituita da noi stessi, ma non potrà mai con le sole sue forze essere una comunità pienamente fraterna né essere spinta oltre ogni confine, ossia diventare una comunità veramente universale: l'unità del genere umano, una comunione fraterna oltre ogni divisione, nasce dalla convocazione della parola di Dio-Amore. Nell'affrontare questa decisiva questione, dobbiamo precisare, da un lato, che la logica del dono non esclude la giustizia e non si giustappone ad essa in un secondo momento e dall'esterno e, dall'altro, che lo sviluppo economico, sociale e politico ha bisogno, se vuole essere autenticamente umano, di fare spazio al principio di gratuità come espressione di fraternità.

Benedetto XVI
"Caritas in veritate -34"



nuova
proposta

NON HO PIÙ TEMPO (NÉ SOLDI) PER TE

Scende sempre di più la possibilità per un insegnante di recuperare le abilità dei propri alunni ma poi, se vanno male, la colpa sarà sua. Una storia strabiliante, ma ordinaria, di malascuola

di Anna De Laura

“*E*a Giulia... il premio per aver migliorato nel tiro con l'arco! All'inizio non prendeva neanche la sagoma, bravissima!!” Con queste parole e con quel tono deciso e carico - cui i genitori scout sono peraltro abituati - si chiudevano, in una calda giornata di luglio ai piedi del Monte Vettore, le premiazioni del primo campo di mio figlio Luca, lupetto da un anno. La “capo” che le ha pronunciate non avrebbe mai immaginato di scatenare in me, mamma ma anche insegnante di scuola media reduce da un anno di riflessioni pesanti sulla cosiddetta Riforma Gelmini, una serie di amare constatazioni, di cui il povero marito ha fatto subito le spese sopportando il mio sfogo sulla strada del ritorno a casa.

Può essere che una ragazzetta di neanche vent'anni riesca a maturare una scelta educativa così sapiente e un ministro della Repubblica usi invece la sola arma repressiva? Mi spiego. La capo (e l'équipe dei capi che la sostiene) ha premiato l'impegno che durante i giochi una ragazzina di 8 anni ha compiuto per colpire la sagoma di un bersaglio; non un premio per aver colpito il centro di quel bersaglio, ma per aver migliorato la sua prestazione. In una situazione diversa, a scuola per esempio, e non tanto alla scuola primaria quanto alle medie e alle superiori, a un ragazzo non vengono sempre riconosciuti gli sforzi, i miglioramenti; si fanno conti matematici e si mette una bella insufficienza in pagella. Certamente, direbbe più d'uno. La scuola italiana ha bisogno di serietà. Senza ombra di dubbio, ribatto io. Ma è davvero serio sottolineare l'insuccesso se l'insegnante non ha fatto - in coscienza - tutto quanto era in suo potere per sanare quella carenza del suo studente? È una valida azione educati-

va bocciare qualcuno che si sarebbe potuto recuperare con più attenzione, più ascolto? Naturalmente so bene che ci sono *casi irrimediabili* cui manca voglia, motivazione, capacità... ma ci sono sempre stati, in tutte le epoche e in tutti i paesi. Mi riferisco alle statistiche della fine dell'anno scolastico 2008/9 che hanno visto un' esponenziale quanto preoccupante crescita dei bocciati e degli insufficienti nelle materie “difficili” come matematica, inglese, latino, greco, fisica... I media hanno fatto a gara a parlare, sottintendendo, neanche tanto velatamente, che finalmente la scuola italiana “bocciava” perché l'Ocse ci aveva fatto sapere che eravamo tra gli ultimi in graduatoria per i risultati scolastici dei nostri alunni e che quindi *finalmente* i professori si erano decisi a porre fine a questa incresciosa situazione.

A me e ad altri insegnanti è parsa, al contrario, una grave sconfitta educativa. Istintivamente si poteva pensare: aumentiamo le ore di lezione, diamo più soldi e tempo per i corsi di recupero, modifichiamo i programmi... Nulla di tutto ciò: l'imperativo è stato solo tagliare ore per gli alunni, posti per gli insegnanti, fondi per gli istituti.

Le statistiche OCSE hanno evidenziato chiaramente problemi nella fascia dai 12 anni in poi, elogiando invece la nostra scuola elementare per metodologie didattiche e risultati; la risposta a tutto questo è stata una Riforma che è andata ad incidere proprio sulla scuola primaria, facendo ritornare (in un primo momento come opzione, a breve sarà un obbligo) il “maestro unico”, che non è una risposta culturale ma decisamente *economica* (costa di meno avere un maestro che due) e con modalità didattiche che non prevedono più la possibilità di avere ore preziose a disposizione (una/due al giorno) necessarie alle maestre in compre-



senza per recuperare subito le difficoltà, appena emergono nell'ultima spiegazione. Per inciso, si contano sulla punta delle dita quelle famiglie che hanno scelto questa modalità del maestro unico, ma che succederà quando non sarà più un'opzione ma un obbligo, perché verranno tagliati gli organici di ogni scuola?

Naturalmente, quando i ragazzi passeranno alla scuola media le loro lacune saranno profonde perché non ci sarà stato il tempo di colmarle e i professori, cui nel frattempo sono state tagliate ore di presenza in aula (i docenti di lettere non hanno più 11 ore ma solo 9 per italiano, storia e geografia!, i docenti di tecnologia scendono da tre a due, quelli della II lingua comunitaria ne hanno obbligatoriamente 2...) avranno meno tempo per colmarle e poi non ci sono fondi per i corsi di recupero pomeridiani, perché anche i soldi agli istituti sono stati ampiamente decurtati. Che dire? Un effetto domino che danneggerà la scuola.

Torniamo al campo scout. A prescindere dalla riforma, purtroppo oggi legge dello Stato, quando c'è un cattivo andamento scolastico che si fa? Mi chiedo se il difetto della scuola italiana sia una certa ripetitività nella didattica. Non si può insegnare ai ragazzi di oggi nello stesso modo di trent'anni fa. La bassa capacità attentiva, l'uso della tecnologia, la carenza di modelli adulti credibili, l'apparire come valore, la TV spazzatura... hanno profondamente modificato questo nostro mondo e quindi anche il modo di rappresentarlo e spiegarlo.

Mi piacerebbe tanto stare su un brano dell'Odissea per due ore come accadeva a me in I media, invece, per ottenere interesse, devo organizzare una presentazione in Power Point per l'inquadramento storico, inventare un cruciverba per corroborare il lessico specifico, leggere il brano badando bene che non sia nella traduzione del povero Pindemonte altrimenti non la capirebbero, ma in un'esposizione in prosa di uno scrittore moderno... tutto questo al massimo in un'ora, sennò cominciano a guardarti con l'occhio vitreo, parte uno sbadiglio, uno sguardo all'orologio... E se dopo un'ora -

per me concitatissima – si percepisce un certo interesse ... beh! sono stata brava (e fortunata). Moltiplicate questi sforzi per sei ore al giorno, per 5 giorni a settimana, per materie tra loro diverse; aggiungeteci qualche ragazzo che merita una maggiore attenzione per qualche forma di disagio di apprendimento, ed ecco la giornata di un docente. Il pomeriggio tutte queste attività vanno ideate, provate e rese valutabili... la sera il cervello è fritto.

Nella scuola primaria di I e II grado questa didattica "alternativa" dovrebbe essere pane quotidiano, ma vi assicuro che si fa tanta fatica e che i materiali a disposizione sono così pochi, visto che da anni la scuola italiana soffre di mancanza di investimenti, che parte dello stipendio se ne va in acquisti mirati, a discapito delle esigenze familiari.



Ancora non si è spenta l'eco, nella mia classe "difficile", di un laboratorio assai divertente che si è concluso con la realizzazione di 8 modellini in carta e materiali riciclati, dei principali monumenti di Viterbo. Si è trattato di un lungo e complesso percorso interdisciplinare atto a insegnare "la procedura" di un lavoro (= fasi progressive e ragionate, gusto del lavoro *finito*) a ragazzini che ne erano privi. Tutto per portarli a ragionare in termini progettuali, a procedere per piccoli passi successivi e logici, per portarli (ad esempio) a scrivere un testo chiaro, coerente e coeso come dovrebbero essere gli scritti di un ragazzino di I media.

Siamo partiti da lontano ma ci siamo avvicinati molto all'obiettivo e avremmo avuto altri due anni per raggiungerlo. Invece, con la prossima riforma e la diminuzione delle ore in classe, questo genere di esperienze formative non si potranno più far vivere ai ragazzi e non sappiamo con quali conseguenze: lasceremo qualcuno per strada, forse, se non riuscirà a raggiungere gli standard previsti; le statistiche nazionali si riempiranno di bocciati e insufficienti; ai non addetti ai lavori continuerà a sembrare un successo, per noi, le famiglie e i ragazzi saranno solo colpi ben assestati alla fiducia in se stessi, che lasceranno solo un profondo senso di frustrazione e l'incognita del futuro.



LA SOLITUDINE DEI PICCOLI NUMERI

L'azione del consiglio d'Europa per la protezione delle minoranze nazionali

di *Andrea Cofelice* *

Cosa si intende per “minoranza nazionale”? La situazione in Europa e in Italia

Sebbene non esista, sul piano internazionale, una definizione “ufficiale” condivisa, quando si parla di “minoranza nazionale” si intende, generalmente, un gruppo numericamente inferiore al resto della popolazione di uno Stato, in posizione non dominante, i cui membri, cittadini dello Stato, hanno dal punto di vista etnico, religioso o linguistico caratteristiche che differiscono da quelle del resto della popolazione e manifestano, anche implicitamente, un sentimento di solidarietà al fine di preservare la loro cultura, le loro tradizioni, la loro religione o la loro lingua.

Stando a questa accezione, è possibile affermare che la maggior parte degli Stati europei ha al proprio interno una o più minoranze nazionali: dalla Spagna (con le sue varie nazionalità) alle Repubbliche baltiche (con le numerose comunità di lingua russa), dal Regno Unito (con la questione nord-irlandese) al Belgio (con il difficile rapporto fra fiamminghi e valloni) alla Polonia (con almeno sei minoranze riconosciute: tedesca, ucraina, lituana, ceca, slovacca e bielorusa), e ancora Ungheria (circa 500.000 persone appartenenti alla comunità Rom), Bulgaria, (minoranze turca e macedone, e con oltre 600.000 Rom), Romania (circa un milione di Rom) ecc.

Per quel che riguarda la situazione italiana, l'art. 6 della nostra Costituzione prevede che la Repubblica tuteli con apposite norme le “minoranze linguistiche”. La legge n. 482 del 1999 ha dato attuazione a tale disposizione costituzionale, riconoscendo le minoranze di lingua albanese (presente nell'area lucana e molisana, nel catanzarese, nel crotonese, nel cosentino, in Puglia e in Sicilia), catalana (Alghero), germanica (Bolzano), greca (Aspromontae e Salento), slovena (Trieste, Gorizia e Udine), croata (zona del Biferno, Molise), francese e franco-provenzale (Valle d'Aosta, Torino e Cuneo), friulana (Friuli), ladina (Bolzano, Trento e Bel-

luno), occitana (cosentino) e sarda (Sardegna). Inoltre, secondo dati forniti da UNICEF Italia, in Italia sono circa 160.000 i Rom e i Sinti; di questi, circa 70.000 sono cittadini italiani.

La Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali.

Il Consiglio d'Europa, sin dalla sua istituzione, ha sempre prestato attenzione alla protezione delle minoranze nazionali; tale tematica, tuttavia, è diventata prioritaria per l'agenda politica dell'Organizzazione a partire dal collasso del blocco comunista e dalla diffusione, in alcune aree d'Europa, di nuovi nazionalismi e di attitudini intolleranti. La violenza inter-etnica e le ostilità scoppiate nella ex Jugoslavia e nell'ex Unione Sovietica hanno dimostrato (in maniera fin troppo drammatica) che la protezione delle minoranze nazionali rappresenta non solo un elemento cardine nel sistema di protezione internazionale dei diritti umani, ma anche una componente essenziale per il mantenimento della stabilità, della sicurezza e della pace in Europa.

Sulla base di tali presupposti, il Consiglio d'Europa ha progressivamente provveduto a istituire al riguardo un quadro giuridico coerente con un efficace meccanismo di monitoraggio, nonché a promuovere forme di dialogo e adeguate attività di cooperazione, coinvolgendo sia gli Stati membri che i gruppi di minoranze interessati.

A comporre il quadro normativo contribuisce innanzitutto la **Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali**, ed in particolare il suo **Protocollo Addizionale n. 12** (entrato in vigore nel 2005) che espande la portata delle garanzie contro ogni forma di discriminazione (inclusa l'appartenenza ad una minoranza nazionale) contenute nell'art. 14 della Convenzione. La stessa Corte europea dei diritti umani si è espressa su numerosi casi che vedevano coinvolti



Rom o persone appartenenti ad altre minoranze nazionali. Tali casi non riguardavano soltanto presunte discriminazioni, ma anche altri diritti sanciti nella Convenzione, come il diritto d'associazione e il rispetto della vita privata.

Il trattato multilaterale più comprensivo in materia è la **Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali**. Adottata dal Comitato dei Ministri nel 1994, dopo vari anni di intense discussioni, è entrata in vigore nel 1998. Attualmente conta 39 Stati parte (sui 47 che compongono il Consiglio d'Europa). L'Italia ha ratificato in data 3 novembre 1997.

La Convenzione tratta numerosi aspetti essenziali per un'effettiva promozione e protezione dei diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali, raggruppabili in cinque "aree" principali:

1. diritti di base, relativi alla non-discriminazione e alla protezione dell'identità culturale, linguistica, religiosa delle persone appartenenti a tali comunità (artt. 4-6);
2. questioni collegate ai diritti linguistici e, in particolare, all'uso della lingua in situazioni pubbliche e private, nel settore educativo, mediatico, nella cultura e nelle relazioni ufficiali (artt. 10 e 11);
3. diritti nella sfera educativa (artt. 12-14);
4. diritti relativi alla effettiva partecipazione nella sfera decisionale, a tutti i livelli dell'amministrazione (art. 15);
5. questioni relative alla cooperazione trans-frontaliera finalizzata alla promozione dei diritti sanciti nella Convenzione (art.18).

E' opportuno menzionare, tuttavia, due aspetti problematici che caratterizzano il contenuto della Convenzione quadro. Innanzitutto, essa non contiene alcuna definizione di "**minoranza nazionale**". Questa lacuna ha permesso ad alcuni Stati di depositare, all'atto della ratifica, delle dichiarazioni che introducono definizioni più o meno restrittive del concetto di "minoranza nazionale" (si vedano, ad esempio, le dichiarazioni di Bulgaria, Danimarca, Estonia, Germania, Svizzera e altri). Diversamente dall'interpretazione di questi Stati, la dottrina prevalente in materia, che risale ai alla Lega delle Nazioni, stabilisce che l'esistenza di una minoranza è una questione di fatto, non di diritto. Tale impostazione è stata confermata dal Comitato delle Nazioni Unite sui diritti umani nel Commento generale all'art. 27 (diritti delle minoranze) del Patto internazionale sui diritti civili e politici

(CCPR/C/21/Rev.1/Add.5, General Comment No. 23, 08/04/94, para. 5.2). Dunque, alla luce degli artt. 2 e 3 della Convenzione quadro, nonché dell'esistenza di specifici parametri e criteri oggettivi di appartenenza individuati dal Comitato delle Nazioni Unite sui diritti umani (essenzialmente lingua, cultura e / o religione condivise), la dottrina è orientata ad applicare tale interpretazione prevalente anche alla Convenzione quadro del Consiglio d'Europa.

In secondo luogo, la maggior parte delle previsioni riguardanti i diritti delle persone appartenenti a minoranze contenute nella Convenzione quadro sono di natura programmatica: in questo modo, gli Stati hanno un significativo margine di discrezionalità nell'implementare gli obiettivi indicati, a cui normalmente ricorrono attraverso la legislazione nazionale e le politiche governative. In tal modo, si può affermare che l'efficacia della Convenzione dipenda in gran parte da un meccanismo di monitoraggio adeguatamente funzionante. A tal proposito, la Convenzione (artt. 24-26) prevede che spetti al Comitato dei Ministri, il principale organo decisionale del Consiglio d'Europa (composto dai Ministri per gli Affari Esteri dei 47 Paesi membri), il compito di monitorare l'implementazione della Convenzione, con l'assistenza di un Comitato consultivo, composto da un minimo di 12 a un massimo di 18 esperti indipendenti di chiara fama nel campo della protezione dei diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali. Il mandato del Comitato consultivo consiste nell'analizzare i rapporti che gli Stati sono tenuti a presentare ai sensi dell'art. 25 della Convenzione, e nel preparare un rapporto, da sottoporre al Comitato dei Ministri, sulle misure prese dalle Parti per dare effetto ai principi enunciati nella Convenzione. Quest'ultimo assumerà le decisioni del caso, sottoforma di "conclusioni", e, qualora lo ritenga opportuno, formulerà adeguate raccomandazioni allo Stato interessato.

L'ultima conclusione riguardante l'Italia risale al 2006 (Risoluzione ResCMN(2006)5): in essa, il Comitato dei Ministri, dopo aver rilevato le azioni positive intraprese dall'Italia al fine di migliorare la realizzazione della Convenzione quadro, ha espresso seri motivi di preoccupazione, soprattutto in riferimento alle difficoltà sussistenti nella realizzazione del quadro legislativo che protegge le minoranze; alle insufficienti iniziative destinate a combattere la discriminazione e gli stereotipi negativi nei mass-media; alla scarsa partecipazione e consultazione dei rappresentanti delle minoranze; e, infine, all'assenza di pro-



gressi tangibili riguardante l'integrazione di Rom, Sinti e Camminanti, alla discriminazione largamente diffusa che spesso essi devono affrontare e alla povertà delle condizioni di vita che prevalgono in molti campi. L'Italia dovrà dunque rendere conto al Comitato dei Ministri della azioni intraprese in questi settori nel prossimo rapporto periodico (la cui consegna era già prevista per il marzo 2009).

L'importanza del diritto all'educazione per la protezione delle minoranze nazionali

La protezione delle minoranze nazionali e i diritti e le libertà delle persone appartenenti a tali minoranze costituiscono parte integrante del sistema di protezione internazionale dei diritti umani, così come stabilito dall'art. 1 della stessa Convenzione quadro. Ne consegue che anche il *diritto all'educazione* delle minoranze, garantito dalla Convenzione quadro, è parte integrante dei diritti della sfera educativa sanciti in diversi strumenti internazionali in materia di diritti umani, come la Dichiarazione Universale dei diritti umani (preambolo e art. 26), il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (artt. 13 e 14), la Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia (artt. 28 e 29), la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne (art. 10), la Convenzione dell'UNESCO contro la discriminazione nell'educazione ecc.

In tutti questi strumenti internazionali, il diritto all'educazione viene considerato non solo un diritto in sé, ma anche una precondizione e un mezzo per assicurare il pieno godimento di molti altri diritti, come il diritto alla partecipazione, la libertà di espressione, di associazione ecc. Da qui, l'ampio spazio riservato a questa tematica nella Convenzione quadro del Consiglio d'Europa: ben tre articoli (sui sedici operativi) contengono previsioni specifiche in tema di educazione, mentre espliciti riferimenti sono presenti negli articoli riguardanti il principio di uguaglianza ed il dialogo interculturale. In particolare, gli artt. 12-14 sanciscono, tra gli altri:

- il diritto alla conoscenza della cultura, della storia, della lingua e della religione delle minoranze nazionali e della maggioranza (art. 12);
- il diritto all'eguaglianza di opportunità per le persone appartenenti alle minoranze nazionali per quanto attiene all'accesso all'istruzione a tutti i livelli (art. 12);

- il diritto, per le persone appartenenti ad una minoranza nazionale, di creare e gestire i propri istituti privati d'insegnamento e di formazione (art. 13);
- il diritto proprio di ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale all'apprendimento della sua lingua minoritaria, senza, tuttavia, pregiudizio dell'apprendimento della lingua ufficiale (art. 14).

Dalla lettura di questi articoli, è possibile evincere che la Convenzione quadro tenta di bilanciare la necessità di preservare e sviluppare la cultura e gli altri elementi essenziali che compongono l'identità delle persone appartenenti ad una minoranza nazionale, da un lato, e la loro libera partecipazione e integrazione nelle società in cui vivono, dall'altro.

Ad arricchire ulteriormente il quadro contribuisce l'art. 6, che identifica l'educazione come un'area di importanza specifica in relazione alla necessità di promuovere uno spirito di tolleranza ed il dialogo interculturale: *"1. Le Parti incoraggeranno lo spirito di tolleranza ed un dialogo inter-culturale, ed adotteranno misure effettive per promuovere il rispetto e la comprensione reciproca, nonché la cooperazione tra tutte le persone che vivono sul loro territorio, a prescindere dalla loro identità etnica, culturale, linguistica o religiosa, in particolare nel settore dell'istruzione, della cultura e dei mezzi d'informazione. 2. Le Parti s'impegnano ad adottare ogni misura appropriata per proteggere le persone che potrebbero essere vittime di minacce o di atti di discriminazione, di ostilità o di violenza in ragione della loro identità etnica, culturale, linguistica o religiosa"*.

In conclusione, dunque, la Convenzione quadro richiede agli Stati partecipanti di incoraggiare, attraverso il sistema educativo, la tolleranza, il dialogo, la coesione sociale e la comprensione reciproca tra tutti i gruppi e le comunità presenti nel proprio territorio. Del resto, tale è (o dovrebbe essere) il fine ultimo del processo educativo: *"L'educazione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace"* (Dichiarazione Universale dei diritti umani, art. 26).

* Centro ricerca diritti umani – Università di Padova.



L'ASSISTENZA ESIGIBILE: I LIVELLI ESSENZIALI DI PRESTAZIONI SOCIALI

di Renato Frisanco *

L'ultima stagione di riforme nel campo socio-sanitario risale al decennio scorso e si è chiusa nel 2001 con le modifiche costituzionali nella direzione di uno Stato federalista, ovvero a forte autonomia regionale nelle politiche di *Welfare*. In un assetto in cui le competenze legislative primarie per la definizione e la programmazione delle politiche socio-sanitarie spetta alle Regioni, lo Stato si limita a erogare a queste un fondo nazionale e a determinare i livelli essenziali delle prestazioni, operazione già compiuta sul versante sanitario (con i LEA), ma tutta da costruire in quello sociale e socio-assistenziale.

Lo Stato si fa così garante di una distribuzione equilibrata delle risorse riconoscendo risposte esigibili ad una serie di bisogni per tutti i cittadini, in modo uniforme e sull'intero territorio nazionale. Le Regioni possono fare di più ma non possono esimersi dalla realizzazione di una serie di servizi *standard* a disposizione di specifiche categorie di cittadini e a questi noti attraverso le Carte dei Servizi.

I livelli essenziali delle prestazioni sociali - oggi meglio noti come LEPS - pur previsti dalla legge 328/2000 non sono ancora stati attuati per motivi culturali oltre che per ostacoli di tipo amministrativo e politico. Il campo delle politiche socio-assistenziali sconta il lungo periodo di marginalità del secolo scorso, periodo in cui è stato considerato ambito secondario dell'intervento pubblico, compensazione di problemi sociali irrisolti, silenziatore rispetto ai conflitti sociali, panacea dei guasti fisiologici del mercato nonché luogo della beneficenza di Stato. Tuttavia ambito residuale da integrare con la beneficenza e l'azione caritativa e volontaristica dei cittadini singoli e associati. E' mancata una visione in positivo di questo settore come fattore di coesione e di sviluppo delle comunità e dei sistemi economici. Basti pensare all'importanza che hanno gli asili nido per le donne che lavorano o il sostegno a domicilio di anziani piuttosto che la loro collocazione in istituzioni costose e scadenti per "qualità della vita", per non parlare dell'orientamento al mercato del la-

voro delle fasce deboli e dell'integrazione di immigrati o di ex-detenuti considerati come risorse e non in modo aprioristico come problemi.

La modifica della legge costituzionale, introducendo la potestà legislativa primaria delle Regioni, ha in qualche modo depresso le possibilità attuative della legge 328 che di fatto è divenuta legge di principi e di strumenti organizzativi (ambiti e Piani di Zona, accordi e intese tra i soggetti erogatori) e ha evidenziato il pericolo di altrettanti sistemi di *Welfare* quante sono le Regioni allargando la forbice in termini di offerta di servizi e di *performance* tra di esse e, soprattutto, tra Nord e Sud del Paese.

In questa situazione la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali appare cruciale proprio nella prospettiva strategica della realizzazione del nuovo *Welfare* rispondendo a più finalità tra loro complementari. Come lo sono: l'affermazione dei diritti sociali soggettivi, a cui corrispondere servizi e interventi dovuti, la garanzia della presenza uniforme sul territorio di un *set* di servizi e prestazioni certe disponibili per tutti pur con aspetti di selettività nella priorità di accesso; la redistribuzione di risorse tra aree di utenza, servizi e territori, nonché lo sviluppo e il miglioramento del sistema dei servizi o di sue specifiche aree che l'attuazione di tali livelli promuove. Nel campo delle politiche sociali la determinazione dei livelli essenziali fa superare nell'erogazione dei servizi un orientamento tradizionalmente discrezionale, logiche beneficienziali e clientelari, un'organizzazione di servizi non sempre professionale in quanto basata su standard di prestazioni adeguati e verificati, forte tendenza alla delega di funzioni verso il *nonprofit*. E' evidente soprattutto il vantaggio redistributivo di tali politiche con il verificarsi di una riduzione delle differenze territoriali nell'offerta e con il perseguimento della crescita della qualità dei servizi e del loro operare, dall'accessibilità alla efficacia sostanziale delle performance.

Il territorio in questa prospettiva diviene il luogo privilegiato per l'attuazione dei livelli essenziali così come il campo di lavoro



per l'analisi dei bisogni, per la definizione dei progetti, per l'erogazione delle prestazioni monetarie e di servizio, fino alla verifica e valutazione. In questo quadro è evidente la necessità del coinvolgimento reale e della partecipazione effettiva di tutti i soggetti pubblici e privati del territorio. Anzi la possibilità di sviluppare la *governance* e di integrare la rete istituzionale e sociale è condizione di effettività dei livelli essenziali sociali e sanitari.

Si determina così anche una più chiara attribuzione di competenze tra i vari attori sociali, dall'ente pubblico programmatore e regolatore del sistema dei servizi in quanto garante dei diritti di cittadinanza, alle diverse realtà del *nonprofit*. Il volontariato in tale quadro vede esaltate le proprie funzioni di soggetto di *advocacy*, ovvero di difensore e promotore dei diritti dei cittadini, ma anche quelle di sperimentatore di risposte inedite ai nuovi bisogni, ad esso peculiarmente riconosciuta dalla L. 328/2000 e di stimolo nei confronti delle pubbliche amministrazioni, sia in fase programmatica che di valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi, lasciando alle altre componenti del *nonprofit* maggiormente attrezzate per la gestione di servizi continuativi e professionali la funzione erogativa. L'azione di vigilanza, di denuncia delle inapplicazioni e di stimolo del volontariato di *advocacy* in questo nuovo schema delle competenze appare nevralgico perché anche in presenza di una legislazione avanzata a garanzia ed esigibilità dei diritti vi è sempre uno scarto tra il riconoscimento formale degli stessi e la risposta soddisfacente da parte dei servizi. Sappiamo che i nuovi bisogni non trovano facile recepimento nelle normative e spesso occorre un'azione di *lobbying* per un lungo periodo prima di arrivare alla codificazione di tali bisogni in termini di diritti. Inoltre perché un bisogno ottenga una risposta sod-

disfacente è necessario che vi siano condizioni sufficienti di accessibilità al servizio preposto (esistenza e conoscenza dell'offerta), di buon funzionamento dello stesso (efficienza organizzativa e processuale) e di qualità delle prestazioni (efficacia valutata ed esiti percepiti come soddisfacenti).

In questo nuovo Welfare dei livelli essenziali anche la concezione della prestazione è necessariamente esigente in quanto "multidisciplinare; essa si caratterizza per l'appropriatezza, l'adeguatezza, l'esigibilità, l'equità e la continuità.

In definitiva la finalità di garantire i diritti sociali su tutto il territorio nazionale va perseguita mediante la definizione di tali diritti e gli specifici titolari, l'individuazione dei percorsi e strumenti per garantirli, nonché delle azioni e prestazioni appropriate, la definizione delle modalità di implementazione e di supporto prevedendo anche sanzioni in caso di mancata realizzazione, infine la certezza delle risorse per realizzarli, pur in modo graduale o progressivo, in tutto il Paese. L'errore da evitare - talvolta emerge nel dibattito attuale - è quello di confondere la tipologia dei servizi da attivare con i livelli essenziali, mentre è dall'incrocio tra tipo di servizio e il portatore del bisogno che essi si qualificano.

Così come la recente contrazione delle risorse per le politiche sociali non può essere limitativa rispetto allo sviluppo dei livelli essenziali delle prestazioni che non sono "livelli minimi" da commisurare rispetto alle risorse disponibili. Non si possono contrarre o allargare in base alle disponibilità del momento e potrebbero proprio per questo trovare costante copertura di spesa nel Fondo sociale nazionale.

* Ricercatore Fondazione Roma - Terzo settore.

LE GIORNATE INTERNAZIONALI DELLE NAZIONI UNITE DI NOVEMBRE

- 6 - Giornata Internazionale per la Prevenzione dello Sfruttamento Ambientale in Guerre e Conflitti Armati
- 10 - Giornata Mondiale della Scienza per la Pace e lo Sviluppo (UNESCO)
- 14 - Giornata Mondiale del Diabete
- 16 - Giornata Internazionale per la Tolleranza (UNESCO)
- 3° domenica - Giornata Mondiale in ricordo delle Vittime del Traffico Stradale
- 20 - Giornata dell'Industrializzazione dell'Africa
- 20 - Giornata Internazionale dell'Infanzia
- 21 - Giornata Mondiale della Televisione
- 21 - Giornata Mondiale della Filosofia (UNESCO)
- 25 - Giornata Internazionale per l'Eliminazione della Violenza contro le Donne
- 29 - Giornata Internazionale di Solidarietà con il Popolo Palestinese



DATEMI UN PUNTO DI APPOGGIO...

A cinque anni dalla sua approvazione, una riflessione sulla legge istitutiva dell'Amministratore di sostegno.

di *Francesca Succu* *

La legge n.6/2004 sull'Amministratore di Sostegno (AdS) ha cambiato il nostro ordinamento giuridico, rendendolo più adeguato e compatibile al progressivo sviluppo di una cultura di promozione dei diritti e della solidarietà.

Questa legge rappresenta un traguardo di civiltà per il rispetto della dignità della persona, per il riconoscimento e l'accettazione della diversità umana, per la non discriminazione, per le possibilità di libera espressione, di partecipazione e di autonomia dei

concreta testimonianza dell'impegno dei Tribunali, delle Regioni e degli altri Enti, Servizi e Soggetti che, cercano di lavorare in modo sinergico e coordinato per la costruzione e il rafforzamento del sistema dei servizi e degli interventi, in rete, per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e la protezione e tutela delle persone fragili, non autonome o non autosufficienti, al di là delle cause che possono aver determinato tale situazione temporanea o permanente.

Il ruolo prevalente assunto dai familiari nei ricorsi e nella nomina ad AdS, rivela la forza della solidarietà intrafamiliare, ma anche l'esigenza di rafforzare le reti di sostegno attorno alle persone e alle famiglie per promuovere una miglior qualità di vita e di salute soprattutto, per chi si trova nella necessità di sostenere carichi di cura ed assistenza di lunga durata.

Il progressivo invecchiamento della popolazione, tra l'altro, fa emergere la necessità di progettare e costruire una rete diffusa di riferimento per l'informazione, la formazione, la consulenza necessaria a proteggere e tutelare le persone che a causa della perdita di salute e dell'affievolimento delle capacità di vita autonoma, dovute all'età o disabilità, rischiano di perdere, insieme all'autonomia, i diritti di piena cittadinanza.

L'applicazione dell'istituto giuridico dell'Amministratore di Sostegno richiama l'esercizio della solidarietà interpersonale svolta gratuitamente ad esclusivo interesse del beneficiario.

Ciò comporta l'assunzione di responsabilità nello svolgimento della funzione di AdS e la necessità di una formazione di base e permanente per lo svolgimento efficace di azioni di solidarietà interpersonale che, assumono valore implicito di pubblica tutela e che meritano l'attenzione di chi istituzionalmente rappresenta gli interessi delle Comunità.

La legge n.6/2004 ha tra le finalità:

- **La promozione di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone prive in tutto o in parte dell'autonomia di agire;**
- **la protezione, tutela, sostegno e accompagnamento nell'esercizio richiesto dallo svolgimento degli atti relativi ai diversi ambienti di vita quotidiana;**
- **il diritto di accesso e di utilizzo di risorse e servizi di Welfare utili a promuovere il benessere fisico, psichico e relazionale;**
- **il diritto di espressione, ascolto e partecipazione nelle decisioni individuali e collettive che riguardano direttamente o indirettamente la propria vita.**



soggetti vulnerabili (destinatari della legge 6/04).

A cinque anni dalla sua approvazione, questa legge, è diventata una concreta alternativa all'Interdizione e all'Inabilitazione dei soggetti non autonomi nella cura dei propri interessi di vita quotidiana, rendendo il ricorso a tali istituti, residuale e meritevole di un (loro) effettivo e definitivo superamento.

Il rilevante numero dei procedimenti istruiti e dei provvedimenti di nomina di AdS, da parte dei Giudici Tutelari, offre una

L'Amministratore di Sostegno ha poteri di assistenza e di rappresentanza del beneficiario il quale conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'AdS.

L'assistenza consiste nell'affiancamento e accompagnamento da parte dell'AdS del beneficiario senza sostituirlo del tutto.

La rappresentanza prevede la sostituzione in toto del beneficiario per gli interventi specificati nel decreto istitutivo (con la possibilità di compiere quell'atto anche da parte dell'Amministrato); la rappresentanza esclusiva dà soltanto all'AdS il potere di compiere l'atto o l'intervento specificato nel decreto senza il concorso del beneficiario.

La rappresentanza su mandato riconosciuto, revocabile e temporaneo, rafforza la fiducia, facilita consuetudine e disposizione ad attribuire e ricevere funzioni, diffonde la cultura di promozione dei diritti e le pratiche di solidarietà e fratellanza.

Per svolgere al meglio la funzione assegnatagli l'Amministratore di Sostegno deve:

- **informare**, preventivamente, tempestivamente ed efficacemente il beneficiario sugli atti da compiere e il G.T nel caso di dissenso con il beneficiario;
- **farsi portavoce**, presso il Giudice Tutelare delle istanze del beneficiario anche per l'eventuale modifica della misura di protezione;
- **segnalare** ogni cambiamento nelle condizioni di vita e di autonomia della persona;
- **relazionare** sull'attività svolta e sulle condizioni di vita personale e sociale del beneficiario;
- **amministrarne** il patrimonio, con la diligenza del buon padre di famiglia, e rendere conto della gestione.



L'intuizione della Regione Veneto, di far nominare dalle Conferenze dei Sindaci un referente in ogni territorio sede di Tribunale costituisce un elemento fondamentale per cercare di coniugare la sussidiarietà con la solidarietà e fare in modo che, gli interventi di protezione e tutela siano resi, quantitativamente e qualitativamente, efficaci ed appropriati alle esigenze delle persone, che devono sempre avere la centralità in qualsiasi progetto che direttamente o indirettamente possa riguardare la loro vita.

La legge sull'AdS applicata ancora a mac-

chia di leopardo nelle diverse regioni e all'interno di una stessa regione nei diversi tribunali, comporta un profondo cambiamento culturale e richiede un maggiore investimento in termini di sensibilizzazione, di informazione, di formazione e di assunzione di responsabilità nel trovare modalità condivise per rafforzare le reti di sostegno ai soggetti bisognosi di tutela e agli AdS che esercitano la funzione di tutela e che per questo meritano di essere riconosciuti, incentivati e sostenuti.

Nonostante le numerose e positive esperienze in atto nei diversi territori dalle istituzioni e dagli altri soggetti preposti a garantire i diritti assicurati dalla legge 6/04 oggi ci si aspetta di conoscere e comprendere meglio quali siano:

- gli scenari, le prospettive e le azioni più significative e propositive per rendere più equo ed esigibile l'istituto giuridico dell'AdS nei diversi luoghi di residenza e di vita dei destinatari;
- quale sia l'impegno istituzionale concreto che l'applicazione della legge 6/04 richiede e comporta per il sistema complessivo dei servizi alla persona, anche nella predisposizione di progetti (previsti dalla normativa nazionale e regionale) fondati su valutazioni partecipate e multidimensionali che, prevedono l'effettivo rispetto dei diritti e della dignità, della persona con limitata autonomia, e che richiedono integrazione istituzionale, professionale ed operativa di tutti i servizi e non solo di quelli sociali e sanitari;
- le possibilità di incentivare e diffondere la conoscenza di buone prassi e di consolidare i legami che costituiscono riferimento per rafforzare la rete integrata dei servizi informativi, formativi, di consulenza e di sostegno alle persone e alle famiglie che intraprendono percorsi e processi, spesso difficili e costosi per la nomina dell' Amministratore di Sostegno;
- le possibilità di coinvolgimento degli ordini professionali es.: avvocati, assistenti sociali, medici e psicologi perché siano sostenuti nel farsi parte attiva nella promozione dei diritti e nella rappresentazione delle effettive necessità dei soggetti bisognosi si di tutela ma con la minore limitazione possibile delle loro capacità di agire;

Diritti dell'Amministratore di Sostegno

Tra i diritti dell'AdS vi sono quelli di:

- **avere** un decreto di nomina che indichi in modo chiaro e comprensibile la funzione che gli viene affidata dal G.T.;
- **essere** informato adeguatamente ed efficacemente (nel caso non sia familiare già a conoscenza) della condizione del beneficiario, dei suoi bisogni ed aspirazioni al di là di ciò che emergerà dal costante rapporto e relazione con la persona del beneficiario;
- **avere** l'opportunità di effettuare percorsi formativi e di aggiornamento;
- **essere** sostenuto nello svolgimento dei compiti relativi alla funzione (es: relazione con i servizi di assistenza e cura, contratti del personale di assistenza, rendicontazione);
- **avere** riconosciuta la propria funzione da parte delle istituzioni e del sistema dei servizi sanitari socio- sanitari, bancari, giuridico- amministrativi;
- **partecipare** alla predisposizione e realizzazione di progetti di presa in carico e cura della persona beneficiaria finalizzati a promuoverne l'inclusione sociale, l'autonomia e la possibilità di vita indipendente;
- **essere** sostenuto nell'esercizio della propria funzione considerandola di "pubblica utilità";
- **aver** riconosciuto l'impegno in termini di assicurazione nell'esercizio solidaristico della propria attività e responsabilità;
- **avere** il rimborso delle spese effettivamente sostenute e una collaborazione all'efficace esercizio della sua funzione nel caso di beneficiari che versino in stato di povertà e siano privi di mezzi per le essenziali necessità della vita e in relazione all'affermazione dei loro diritti.

Su questi ed altri aspetti molto possono fare le istituzioni locali:

- **la Regione**, assumendo il ruolo di Stewardship (termine coniato in occasione dell'approvazione da parte dell'OMS della carta di Tallin sulla sostenibilità dei sistemi e servizi per la salute) deve fare da accompagnatore e guida affinché tutti i soggetti coinvolti operino per raggiungere in modo condiviso le finalità comuni;
- **la Provincia** nel ruolo di coordinamento e di supporto ai comuni e ai soggetti non profit che si occupano di protezione e tutela;
- **il Comune** in qualità di rappresentante degli interessi dei cittadini, in particolare di quelli più deboli, e per le responsabilità nella pianificazione e nella programmazione sanitaria e sociale a livello locale, oltre che della gestione dei servizi sociali non delegati;
- **l'Università** dando l'apporto qualificato nella formazione dei diversi professionisti (medici, giuristi, psicologi, assistenti sociali, infermieri, educatori ecc.) e degli operatori già in servizio;
- **le Associazioni** di volontariato e i Soggetti non profit per il contributo essenziale alla sensibilizzazione della popolazione, all'informazione, formazione, diffusione di buone prassi, accompagnamento e sostegno dei volontari che si preparano a svolgere o svolgono già la funzione di AdS;
- altri soggetti del mondo economico finanziario capaci di sensibilità al significato di servizi alle persone e alle famiglie.



- l'impegno nella valorizzazione delle risorse della società civile e della solidarietà organizzata riconoscendo e incentivando la funzione delle associazioni di volontariato (e degli altri soggetti sociali) che hanno come principale finalità la promozione dei diritti, la tutela e protezione dei soggetti deboli e in particolare

di coloro che vivono in povertà e necessitano degli interventi di protezione e tutela previsti dalla legge 6/04 sull'Amministratore di Sostegno.

* Presidente Associazione Amministrazione di Sostegno-Padova

SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE

di Alessio Affanni

E' stata pubblicata la Legge n. 69 del 18 giugno 2009 intitolata "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile". Esaminiamo in particolare le nuove disposizioni di maggiore interesse per i cittadini.

La Legge n. 69 del 18 giugno 2009, pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 95/L alla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 140 del 19 giugno 2009, prevede una serie di disposizioni in materia di processo civile e disposizioni per pervenire a una maggiore chiarezza e semplificazione dei testi di legge. Ma prevede anche disposizioni di carattere sociale ed una serie di norme atte a semplificare l'attività amministrativa, a vantaggio dei cittadini.

Semplificazione ed efficienza del procedimento amministrativo

Per quanto riguarda le norme sul procedimento amministrativo (materia già disciplinata dalla L. n.241 del '90 che viene perciò modificata), tra i principi già elencati nella stessa legge n.241 quello sulla imparzialità dell'azione amministrativa all'articolo 7 della legge viene inserito.

Inoltre i termini di conclusione del procedimento amministrativo vengono riportati a 30 giorni (anziché gli attuali 90) che decorrono dal giorno in cui la pubblica amministrazione riceve la domanda, su istanza di privati o d'ufficio.

Si riafferma quindi il principio secondo cui un procedimento amministrativo deve concludersi con un provvedimento espresso ma viene ridotto il termine di risposta previsto dalla previgente disciplina. Tale termine dovrebbe trovare applicazione decorso un anno dall'entrata in vigore della nuova legge.

In particolari ipotesi si possono stabilire termini diversi rispetto a 30 giorni, purché non superino i 90. Solo in caso di partico-

lare complessità dei procedimenti è possibile stabilire termini ancora superiori (in tal caso è però richiesta anche la deliberazione del Consiglio dei ministri), e comunque non eccedenti 180 giorni a meno che non si tratti di procedimento di acquisto della cittadinanza italiana e di immigrazione. La modulazione di termini così scandita non si applica ai procedimenti di verifica o autorizzativi concernenti i beni culturali e paesaggistici, per i quali permangono i termini stabiliti dal codice di settore (decreto legislativo n. 42 del 2004).

Questo è quanto si prevede per le amministrazioni statali e gli enti pubblici nazionali. Le Regioni e gli enti locali, invece, avranno un anno a disposizione per adeguarsi ed il rispetto delle nuove disposizioni spetterà alle autorità nazionali di garanzia e di vigilanza.

La sospensione dei termini di conclusione del procedimento, per l'acquisizione di certificazioni relative a stati, fatti o qualità, può essere disposta per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni.

Per quanto riguarda gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni il termine per esprimere un parere è ridotto da 45 a 20 giorni. Per i pareri facoltativi è stato inoltre introdotto comunque un termine di 20 giorni.

Decorsi inutilmente i 20 giorni e a meno che non si siano presentate sopravvenute necessità istruttorie, l'amministrazione ha la facoltà di procedere indipendentemente dal parere in caso di pareri obbligatori, mentre per quelli facoltativi avrà l'obbligo di procedere senza attendere ulteriormente. In tal caso però il responsabile del procedi-



mento non può essere chiamato a rispondere di danni in relazione alla mancata acquisizione del parere.

Tutela del cittadino e risarcibilità del danno subito

La risarcibilità del danno è senza dubbio un'innovazione importante di questa legge. Il decorso dei termini indicati senza che si sia concluso il procedimento legittima il ricorso del cittadino, entro un anno, contro il silenzio dell'amministrazione inadempiente. La nuova legge, infatti, all'art. 10 introduce il risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza, dolosa o colposa, del termine di conclusione del procedimento. Tale risarcimento è previsto a carico sia delle pubbliche amministrazioni, sia dei soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative (p.e. enti che erogano servizi per conto della pubblica amministrazione), con possibilità di valutare anche azioni di responsabilità dirigenziale nei confronti dei responsabili del procedimento.

Le eventuali controversie per mancato rispetto dei termini per la conclusione del procedimento spetteranno alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in 5 anni.

L'art. 30 della legge, invece, esamina la tutela non giurisdizionale dell'utente dei servizi pubblici. In particolare le carte dei servizi dei soggetti pubblici e privati che erogano servizi pubblici o di pubblica utilità devono contenere la previsione della possibilità, per l'utente o per la categoria di utenti che lamenta la violazione di un diritto o di un interesse giuridico rilevante, di promuovere la risoluzione non giurisdizionale della controversia, che avviene entro i 30 giorni successivi alla richiesta; le carte dei servizi, inoltre, dovranno prevedere l'eventuale ricorso a meccanismi di sostituzione dell'amministrazione inadempiente.

Buone prassi ed informatizzazione nelle pubbliche amministrazioni

L'art. 23 della nuova legge prevede la diffusione delle buone prassi nelle pubbliche amministrazioni e tempi adeguati per l'adozio-

ne dei provvedimenti o per l'erogazione dei servizi al pubblico. Le buone prassi vengono individuate secondo tre indicatori: tempestività ed efficacia nell'adozione di provvedimenti o nell'erogazione di servizi; contenimento dei costi di erogazione delle prestazioni; offerta di servizi capaci di ridurre il contenzioso e assicurare il più alto grado di soddisfazione degli utenti.

Tali prassi verranno pubblicate sui siti internet di ogni amministrazione e comunicate al Dipartimento della Funzione Pubblica. Verranno indicate anche buone prassi quale criterio per la valutazione dei dirigenti e del personale.

Per le amministrazioni locali si provvederà a definirle tramite accordi da stipularsi in sede di Conferenza Unificata.

L'art. 34 prevede invece l'istituzione di servizi informatici per le relazioni tra pubbliche amministrazioni e cittadini. In particolare si prevede che le pubbliche amministrazioni regionali e locali possano assegnare ai cittadini residenti caselle di posta elettronica certificata.

Entro il 30 giugno 2009 tutte le amministrazioni che già dispongono di un proprio sito internet istituzionale dovranno pubblicare sulla pagina iniziale del loro sito l'indirizzo di una casella di posta elettronica certificata che i cittadini possano utilizzare per comunicare con l'amministrazione in merito a qualsiasi richiesta, predisponendo, inoltre, un servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta, la modalità di lavorazione delle pratiche e i servizi disponibili.

Entro il 31 dicembre 2009, tutte le amministrazioni che già dispongono di un proprio sito internet dovranno inoltre prevedere strumenti per la verifica a distanza da parte del cittadino dell'avanzamento delle pratiche.

Analogamente, l'art. 35 della legge detta nuove norme per la diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni. Si tenderà ad equiparare la posta elettronica certificata ad analoghi sistemi di certificazione delle comunicazioni elettroniche, per consentire un ampliamento delle modalità di comunicazione fra amministrazioni e cittadini e con sistemi internazionali analoghi. A tal proposito dovrà essere emanato un regolamento.

L'art. 36 prevede inoltre la predisposizione, a cura del Ministro per la Pubblica Ammini-



strazione e l'Innovazione, d'intesa con la Conferenza Unificata, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, di un programma biennale atto ad assicurare l'adesione al Sistema Pubblico di Connettività (SPC) di tutte le pubbliche amministrazioni entro il 31 dicembre 2010 e la realizzazione di progetti di cooperazione tra i rispettivi sistemi informativi per la piena interoperabilità delle banche dati, dei registri e delle anagrafi, migliorando così l'offerta e la qualità, in termini di efficienza, dei servizi ai cittadini ed alle imprese.

Le altre disposizioni di carattere sociale

Venendo alle disposizioni di carattere sociale contenute nella Legge 69, all'art. 11 si stabilisce che il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi, uno o più decreti legislativi finalizzati all'individuazione di nuovi servizi a forte valenza socio-sanitaria erogati dalle farmacie pubbliche e private

nell'ambito del Servizio sanitario nazionale anche per favorire la partecipazione delle farmacie al servizio di assistenza domiciliare integrata a favore dei pazienti residenti nel territorio nonché con l'obiettivo di collaborare ai programmi di educazione sanitaria e di realizzare, nel rispetto di quanto previsto dai singoli piani regionali socio-sanitari, campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale.

All'art. 38, invece, si promuovono le azioni volte a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, stabilendo che una quota del Fondo per le politiche per la famiglia sarà destinata annualmente ad erogare contributi in favore di datori di lavoro privati che attuino accordi contrattuali atti a promuoverle, soprattutto tutelando le lavoratrici madri. Potranno consistere in forme di flessibilità degli orari, nonché in programmi e progetti per favorire il reinserimento delle lavoratrici e dei lavoratori dopo un periodo di congedo parentale.

CHIARIMENTI SULLA REGISTRAZIONE IN ESENZIONE D'IMPOSTA DEGLI ATTI E DEGLI STATUTI DI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

L'art. 8 della L. 266/91, al primo comma, stabilisce che: *“Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui all'art. 3 (cioè iscritte nel Registro regionale delle organizzazioni di volontariato), costituite esclusivamente per fini di solidarietà, e quelli connessi allo svolgimento della loro attività sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro”*.

Nell'attuazione pratica della norma, tuttavia, si sono verificati non pochi problemi. Gli uffici dell'Agenzia delle entrate tendono a non applicarla perché se l'organizzazione non è iscritta al Registro regionale non ha ancora diritto all'esenzione dal versamento dell'imposta di registro e dell'imposta di bollo sugli atti che deposita. Nella maggior parte dei casi, tuttavia, l'iscrizione al Registro regionale può avvenire solo dopo aver registrato l'atto costitutivo e lo statuto all'Agenzia delle entrate, creando così un'incongruenza.

A tal proposito, con Deliberazione del Consiglio n. 60 dell'11 febbraio 2009 l'Agenzia delle Onlus ha pubblicato un Atto di Indirizzo di carattere generale contenente chiarimenti proprio in relazione all'esenzione dal pagamento dell'imposta di registro. Alle organizzazioni di volontariato viene suggerito di provvedere alla registrazione degli atti presso l'Agenzia delle entrate in esenzione d'imposta, avendo cura di produrre all'Agenzia, al termine del procedimento di iscrizione, copia del provvedimento di iscrizione nel Registro del volontariato. Il mancato invio dell'attestazione o la mancata iscrizione nel Registro potrà dar luogo al recupero dell'imposta da parte dell'Agenzia delle entrate nei termini previsti per l'accertamento.



DICHIARAZIONE DEI REDDITI

MODELLO UNICO ENC 2009 COME RIMEDIARE AD EVENTUALI ERRORI COMMESSI

di Federico Rossi *

Vi sono diverse regole che sovrintendono alla possibilità di **rimediare** agli errori commessi nell'ambito degli adempimenti che sono correlati al modello Unico, compreso ovviamente quello degli Enti non Commerciali, che più riguarda da vicino Enti Religiosi, Associazioni, Fondazioni che in quanto possessori di partita iva sono chiamati a siffatta presentazione annuale.

Di seguito, passiamo in rassegna le principali fattispecie.

La "CORRETTIVA NEI TERMINI"

(possibile soltanto entro il termine di presentazione del Mod. Unico ENC – per il 2008, termine in scadenza il 30/09/2009)

Nel caso in cui non siano ancora scaduti i termini di presentazione del modello Unico	se l'Ente si accorge di aver commesso errori, in sostituzione di quella presentata, può inviare una seconda dichiarazione, definita "correttiva nei termini", compilando sul frontespizio l'apposita casella
Nel caso in cui i valori contenuti nella dichiarazione rettificativa determinino una <u>maggiore imposta</u> o un <u>minor credito</u>	il contribuente dovrà versare le somme dovute
Qualora, invece, il nuovo calcolo comporti un <u>maggior credito</u> o una <u>minore imposta</u>	il contribuente potrà scegliere se chiederlo a rimborso oppure riportarlo all'anno successivo

La presentazione di una dichiarazione "correttiva nei termini" non comporta l'onere di versare alcuna sanzione aggiuntiva fatta salva, ovviamente, l'eventuale sanzione (peraltro ravvedibile) relativa al ritardato versamento nel caso in cui:

- la "correttiva" sia a debito
- siano stati superati i termini per il versamento delle imposte dovute in relazione al modello Unico.

• La dichiarazione "INTEGRATIVA" vera e propria

(possibile dopo la scadenza del termine di presentazione del Mod. Unico)

Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione (30/09/2009 per anno 2008), l'Ente può regolarizzare la propria posizione fiscale, in relazione a violazioni commesse in sede di predisposizione di presentazione della dichiarazione, presentando, in via telematica (direttamente o tramite un intermediario), una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, barrando l'apposita casella "dichiarazione integrativa".

Più precisamente, va barrata la relativa casella del Modello Unico rispettivamente:

nell'ipotesi di ravvedimento prevista dall'art.13 del D.Lgs. n.472/97

se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo

nell'ipotesi prevista dall'art.2, co.8 del DPR n.322/98

entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (e cioè il 2013)

Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria.



Al riguardo è bene ricordare che sono considerate **valide** anche le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dal termine di scadenza, fatta salva l'applicazione delle sanzioni (si tratta delle *c.d. "dichiarazioni tardive" sanzionabili*, è bene ricordarlo, con la misura fissa il cui minimo è di euro 258,00. La violazione citata, quindi, può essere regolarizzata eseguendo il pagamento di una sanzione di euro 21,00. Si ricorda tuttavia che la sanzione di euro 21,00 riguarda la tardiva presentazione di ogni singola dichiarazione. Per il Modello Unico, quindi, si dovrà applicare la sanzione a tutte le dichiarazioni comprese nel Modello stesso e inviate oltre il termine - Ires, Iva, ecc.-. Restano ferme, ovviamente, le sanzioni sulle somme eventualmente non versate o versate dopo i termini di scadenza).

Nel caso di presentazione della "dichiarazione integrativa", è necessario evidenziare, nella stessa, quali quadri o allegati della dichiarazione originaria sono oggetto di aggiornamento e quali non sono stati invece modificati. Pertanto, come indicato nelle istruzioni al **Modello Unico 2009**, nelle caselle relative ai quadri compilati presenti nel riquadro "Firma della dichiarazione" e nelle caselle presenti nel riquadro "Tipo di dichiarazione" del frontespizio della dichiarazione integrativa, in sostituzione della barratura, dovrà essere indicato uno dei seguenti **codici**:

- "1" • quadro o allegato compilato sia nella dichiarazione integrativa che nella dichiarazione originaria senza modifiche;
- "2" • quadro o allegato compilato nella dichiarazione integrativa, ma assente o compilato diversamente nella dichiarazione originaria;
- "3" • quadro o allegato presente nella dichiarazione originaria ma assente nella dichiarazione integrativa.

È prevista la facoltà di presentare una dichiarazione integrativa **"a favore"**, ovvero di modificare a favore del contribuente la dichiarazione presentata nei casi in cui siano stati commessi errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d'imposta o di un minor credito. In tal caso, la presentazione di una dichiarazione integrativa, ai sensi dell'art.2, co.8-*bis*, del DPR n.322/98, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, può portare all'individuazione di un'eventuale credito che può essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n.241/97, ovvero richiesto a rimborso.

Le NOVITA' del ravvedimento operoso

Segnaliamo infine che, dopo le modifiche apportate all'art.13 del D.Lgs. n.472/97, ad opera dell'art.16, co.5, del D.L. n.185/08, il ricorso all'istituto premiante del ravvedimento operoso è diventato ancora più conveniente.

Queste le misure delle nuove riduzioni che trovano applicazione anche per la scadenze che sono correlate a Unico 2009:

si passa da 1/8 ad 1/12 del minimo

per la sanzione applicabile ai casi di mancato pagamento del tributo (saldo o acconto, per esempio) qualora il versamento sia eseguito entro 30 giorni dalla data della commissione della violazione

si va da 1/5 ad 1/10 della sanzione minima

qualora la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avvenga entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero

si passa da 1/8 ad 1/12 del minimo

per le sanzioni previste nei casi di presentazione ritardata della dichiarazione (se viene presentata, cioè, con ritardo non superiore a 90 giorni)

si va da 1/8 ad 1/12 del minimo

per la sanzione prevista nei casi di omissione della presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di Iva, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 30 giorni.

ATTENZIONE - Tuttavia, deve essere tenuto in debito conto come l'agevolazione è percorribile solo laddove le violazioni oggetto della regolarizzazione **non** siano state già constatate e **non** siano iniziati accessi, ispezioni verifiche o altre attività amministrative di accertamento (ivi compresi questionari, richieste di documenti, ecc.) delle quali l'autore delle violazioni abbia avuto formale conoscenza.

* *Dottore Commercialista e Revisore Contabile- Studio Curina & Rossi - Roma*



REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - MODIFICA DELL'ART. 9 BIS DELLA LEGGE REGIONALE 7 LUGLIO 2006, N. 11 (INTERVENTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA GENITORIALITÀ), RIGUARDANTE INTERVENTI DI SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DEI MINORI.

(Legge regionale 12 febbraio 2009, n. 3 - Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 7 del 18 febbraio 2009)

Con la legge regionale n. 3/2009 l'art. 9-bis della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (*"Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità"*), come inserito dall'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 28/2006 e modificato dall'art. 10, commi 27 e 28, della legge regionale n. 17/2008, è stato sostituito dal seguente che si riporta integralmente:

"Art. 9-bis. (Sostegno al mantenimento dei minori) - 1. Al fine di assicurare la tutela, la cura, la dignità e il decoro dei figli minori e di prevenire possibili situazioni di disagio sociale ed economico, la Regione interviene a sostegno del genitore affidatario del figlio minore, nei casi di mancata corresponsione, da parte del genitore obbligato, delle somme destinate al mantenimento del minore nei termini e alle condizioni stabilite dall'autorità giudiziaria. 2. L'intervento di cui al comma 1 consiste in una prestazione monetaria d'importo pari a una percentuale della somma stabilita dall'autorità giudiziaria per il mantenimento del figlio minore. 3. Costituisce presupposto dell'intervento l'esperimento infruttuoso nei confronti del genitore obbligato e di eventuali terzi di procedure esecutive disciplinate dal libro III del codice di procedura civile, dalla legge fallimentare e da leggi speciali, risultante da verbale dell'ufficiale giudiziario, da provvedimento giudiziale o da altro atto attestante l'incapienza del patrimonio del genitore obbligato, nonché l'avvenuta presentazione di querela per l'omesso versamento. 4. Il Servizio sociale dei comuni esercita le funzioni amministrative di concessione ed erogazione della prestazione, nonché di controllo. Con regolamento regionale sono stabilite: a) le modalità di presentazione delle domande e di attribuzione della prestazione; b) la misura, la decorrenza e la durata della prestazione; c) le modalità di accertamento e di controllo sulla sussistenza e la permanenza dei presupposti e requisiti previsti per l'accesso alla prestazione; d) le modalità di riparto agli enti gestori del Servizio sociale dei comuni dei finanziamenti necessari. 5. Fino all'emanazione di una specifica normativa regionale in materia di indicatori di situazione economica, ai fini della concessione della prestazione il richiedente deve risultare in possesso di un indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (*"Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449"*), non superiore a 20.000 euro. Tale limite è annualmente aggiornato con deliberazione della Giun-

ta regionale sulla base dell'indice ISTAT di andamento dei prezzi al consumo. 6. In caso di successivo adempimento da parte del genitore obbligato, il beneficiario dell'intervento è tenuto, nei limiti dell'adempimento, alla restituzione delle somme erogate, senza maggiorazione degli interessi, entro trenta giorni dal pagamento. Decorso tale termine si applica l'art. 49, comma 5, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (*"Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso"*). 7. La prestazione di cui al presente articolo può essere cumulabile con altri interventi monetari stabiliti dalla normativa statale o regionale".

REGIONE LAZIO - NORME IN MATERIA DI INSERIMENTO AL LAVORO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ'

(Legge regionale 21 ottobre 2008, n. 17 - Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 40 - parte prima del 21 ottobre 2008)

La legge regionale in oggetto stabilisce che gli uffici della pubblica amministrazione aventi sede nel territorio della Regione Lazio, al fine di garantire il rispetto della normativa posta a tutela dei lavoratori disabili, nell'ambito delle procedure di appalto o di sottoscrizione di rapporti convenzionali o di concessione, sono tenuti a trasmettere all'ufficio territorialmente competente in materia di occupazione dei lavoratori disabili, entro trenta giorni dalla ricezione, copia della dichiarazione del legale rappresentante presentata dalle imprese interessate, attestante il pieno rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (*"Norme per il diritto al lavoro dei disabili"*) e successive modifiche.

Entro trenta giorni dalla ricezione della dichiarazione in parola l'ufficio territorialmente competente in materia di occupazione dei lavoratori disabili procede all'accertamento della veridicità del contenuto della stessa e ne trasmette l'esito all'amministrazione interessata; l'esito positivo dell'accertamento ha validità di sei mesi.

La legge prevede altresì che l'assessorato competente in materia di lavoro promuove un'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e ne riferisce al consiglio entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

In ultimo la Regione, al fine di promuovere l'adozione di efficaci strategie aziendali ed il riconoscimento delle buone prassi volte all'inserimento lavorativo delle persone disabili da parte delle imprese, pubbliche e private, tenute al rispetto delle disposizioni normative della legge n. 68/1999, istituisce il bollino di qualità H.

A tal fine la giunta regionale, con propria deliberazione e su proposta dell'assessore competente in materia di lavoro, individua i criteri e le modalità per l'attribuzione del bollino di qualità H, tenuto conto dei seguenti parametri: numero di persone disabili inserite; percentuale di invalidità media; li-

vello di adeguamento del luogo di lavoro; idoneità della mansione lavorativa al tipo di disabilità.

REGIONE LIGURIA - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20 FEBBRAIO 2007, N. 7 (NORME PER L'ACCOGLIENZA E L'INTEGRAZIONE SOCIALE DELLE CITTADINE E DEI CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI).

(Legge regionale 6 marzo 2009, n. 4 - Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 5 del 18 marzo 2009)

Per effetto di quanto disposto dalla legge regionale n. 4/2009, la lettera a) del comma 4 dell'art. 1 legge regionale 20 febbraio 2007, n. 7 (*"Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati"*) è sostituita dalla seguente:

"a) eliminare ogni forma di razzismo o discriminazione, anche attraverso la manifesta indisponibilità della Regione Liguria ad avere sul proprio territorio strutture o centri in cui si svolgono funzioni preliminari di trattamento e identificazione personale dei cittadini stranieri immigrati, al fine di garantire una sinergica e coerente politica di interscambio culturale, economico e sociale con i popoli della terra, nel rispetto della tradizione del popolo ligure e della sua cultura di integrazione multi-etnica".

REGIONE PIEMONTE - FINANZIAMENTI A SO- STEGNO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ E DELLE LORO FAMIGLIE. APPROVAZIONE CRITERI DI RIPARTIZIONE E DI ASSEGNAZIONE. ANNO 2009.

(Deliberazione della Giunta Regionale 6 aprile 2009, n. 28 - 11180 - Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 15 del 16 aprile 2009)

Con la deliberazione in parola sono stati approvati, con riferimento all'anno 2009, i criteri di ripartizione ed assegnazione dei finanziamenti a sostegno delle persone con disabilità agli Enti Gestori della funzione socio assistenziale di cui all'art. 9 della Legge regionale n. 1/2004 ed alle Aziende Sanitarie Locali A.S.L., per la realizzazione delle azioni e dei piani progettuali e per l'attività di consolidamento dell'Osservatorio regionale sulla disabilità. Come specificato nel documento allegato alla deliberazione, i finanziamenti sono erogati per l'attivazione di piani progettuali rivolti allo sviluppo ed al potenziamento dei servizi di aiuto e sostegno alla famiglia, da realizzare attraverso interventi di educativa territoriale, di assistenza domiciliare e assistenza domiciliare integrata, nonché di affidamento diurno e residenziale.

Qualora il progetto si connoti come intervento di aiuto alla persona o assistenza domiciliare in forma indiretta, dovranno essere concordate tra l'ente gestore e la persona disabile, ovvero i suoi familiari, attraverso accordi formali, le modalità di realizzazione del progetto medesimo.

La deliberazione prevede inoltre il potenziamento delle attività della rete dei Centri Diurni socio terapeutici educativi e dei Centri Addestramento Disabili e di educativa territoriale; interventi propedeutici all'inserimento lavorativo consistenti nella valutazione diagnostica e nel mantenimento e sviluppo

delle abilità; lo sviluppo ed il potenziamento di progetti socio-pedagogici e di integrazione socio-educativa a carattere extra-scolastico anche svolti in collaborazione con le Istituzioni scolastiche, eventualmente nell'ambito dei Piani dell'offerta formativa ed integrazione socio-educativa per l'inserimento negli asili nido; lo sviluppo ed il potenziamento dei servizi di accoglienza permanente e temporanea finalizzati ad assicurare alla persona handicappata un ambiente di vita adeguato; il consolidamento dell'Osservatorio regionale sulla disabilità attraverso azioni mirate e tra loro complementari.

REGIONE PIEMONTE - REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE "CRITERI DI EROGAZIONE DELLE DISPONIBILITÀ DEL FONDO E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 17 MARZO 2008, N. 11, ("ISTITUZIONE DI UN FONDO DI SOLIDARIETÀ PER IL PATROCINIO LEGALE ALLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA E MALTRATTAMENTI")"

(Decreto del Presidente della giunta regionale 2 marzo 2009, n. 3 - Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 9 del 5 marzo 2009)

Con il regolamento in parola viene istituito presso Finpiemonte S.p.a., che provvede alla sua gestione, il "Fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti".

Il fondo è alimentato dalle risorse stanziare dalla Regione Piemonte in applicazione della legge regionale n. 11/2008; dalle somme liquidate dal giudice a titolo di rimborso delle spese processuali ed effettivamente ricevute dalle donne che hanno avuto accesso al fondo; dalle somme che pervengono al fondo da lasciti, donazioni e contributi da parte di persone fisiche e giuridiche.

Possono accedere al fondo le donne vittime di violenza e maltrattamenti che abbiano età superiore ai 18 anni; siano residenti in Piemonte; il reato per il quale intendano avviare azione legale sia stato consumato o tentato sul territorio piemontese; abbiano un reddito personale non superiore al triplo di quanto previsto dalla normativa nazionale in materia di patrocinio a spese dello Stato; ai fini dell'accesso ai benefici del fondo si considera unicamente il reddito individuale della donna denunciante.

Nel caso di persona la cui capacità di agire sia limitata o compromessa la domanda può essere presentata da chi esercita la tutela legale o svolge le funzioni di amministratore di sostegno; le donne che rientrano nell'applicazione del gratuito patrocinio a spese dello Stato possono accedere al fondo solo per le spese che non rientrano nella suddetta normativa. Il regolamento stabilisce che al fondo possono accedere i soggetti sopra indicati che abbiano scelto un avvocato patrocinante iscritto agli elenchi di cui all'art. 3 della legge regionale n. 11/2008; la domanda di accesso al fondo è presentata dalle interessate agli uffici del Consiglio dell'Ordine di cui l'avvocato prescelto fa parte, sulla base di un modello di domanda predisposto dal Consiglio stesso.

Le domande, corredate da un parere in ordine alla loro ammissibilità espresso dal Consiglio dell'Ordine, sono trasmesse all'Ente gestore il quale delibera sulla richiesta entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della stessa e provvede a comunicare immediatamente le sue decisioni agli uffici del

Consiglio dell'Ordine da cui è pervenuta la domanda.

Contro la decisione eventuale di diniego, entro dieci giorni dal ricevimento della stessa, è ammesso ricorso presso la Commissione paritetica di cui all'art. 5 del regolamento che si esprime in via definitiva entro quindici giorni dal ricevimento del ricorso.

L'erogazione del contributo avviene al termine di ciascuna fase processuale, come previsto in tema di patrocinio a spese dello Stato, sulla base di una richiesta di liquidazione che, corredata da un parere di congruità rilasciato dal Consiglio dell'Ordine, deve essere trasmessa all'Ente gestore.

L'Ente gestore provvede alla liquidazione del contributo o di parte di esso solo nel caso in cui l'Ordine abbia espresso un parere positivo di congruità, in presenza di tutta la documentazione necessaria e solo dopo che l'avvocato patrocinante abbia documentato tutti gli atti assunti per avviare e concludere le procedure relative al recupero di somme eventualmente statuite a favore della vittima.

In ogni momento, ed anche successivamente alla liquidazione, l'Ente gestore può effettuare delle verifiche sulle pratiche ammesse a contributo, anche in merito alle pratiche di recupero delle somme a favore della vittima.

Nell'ipotesi di recupero effettivo da parte della vittima di somme destinate dal giudice alla copertura delle spese legali, l'Ente gestore del fondo richiede la restituzione del contributo concesso (tutto o parte di esso), informando contestualmente l'avvocato difensore ed il Consiglio dell'Ordine di appartenenza; nel caso di condanna per calunnia del soggetto beneficiario del fondo, l'Ente gestore provvede ad attivare le procedure per il recupero di tutte le somme indebitamente elargite.

In ogni caso l'avvocato difensore è tenuto ad informare tempestivamente l'Ente gestore circa l'esito delle pratiche relative al recupero delle spese legali stabilite dal giudice; nel caso di irregolarità l'Ente gestore procede al recupero del contributo, dando comunicazione all'avvocato ed all'Ordine di appartenenza dello stesso dell'avvenuta richiesta di restituzione.

La risoluzione di eventuali controversie relative all'applicazione del regolamento e ad ogni atto adottato dall'Ente gestore sono devolute, su istanza di una delle parti, ad una Commissione paritetica composta da un rappresentante della regione nominato dalla Direzione affari istituzionali e Avvocatura, che la presiede, da un rappresentante di Finpiemonte S.p.a., nonché da un rappresentante del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati a cui è iscritto l'avvocato patrocinante.

In ultimo è prevista l'istituzione, a cura della regione e dell'Ente gestore, di un gruppo di lavoro circa l'applicazione del regolamento con il compito di verificarne la sua applicazione e proporre le eventuali modifiche con cadenza annuale.

REGIONE TOSCANA - ISTITUZIONE DEL FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA.

(Legge regionale 18 dicembre 2008, n. 66 - Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 44 del 19 dicembre 2008)

Attraverso la legge regionale n. 66/2008 viene istituito il fondo regionale per la non autosufficienza il cui scopo è quello di sostenere ed estendere il sistema pubblico dei servizi sociosanitari integrati a favore delle persone non autosufficienti, disabili e anziane di cui agli artt. 54, 3° comma e

55 della legge regionale n. 41/2005.

Ai fini di quanto previsto dalla legge si considerano non autosufficienti le persone che hanno subito una perdita permanente, parziale o totale, dell'autonomia, delle abilità fisiche, sensoriali, cognitive e relazionali, da qualsiasi causa determinata, con conseguente incapacità di compiere gli atti essenziali della vita quotidiana senza l'aiuto rilevante di altre persone; le condizioni di non autosufficienza possono presentarsi sotto forma di disabilità sia psicofisica che mentale.

Attraverso il fondo in parola la Regione si propone di migliorare la qualità, quantità e appropriatezza delle risposte assistenziali a favore delle persone non autosufficienti, disabili e anziani; di realizzare un sistema improntato alla prevenzione della non autosufficienza e della fragilità ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 41/2005 e di quanto previsto dal piano sanitario e sociale integrato; di favorire percorsi assistenziali che realizzano la vita indipendente e la domiciliarità.

La legge precisa che il fondo è costituito da risorse provenienti dal fondo sanitario regionale destinate al sostegno dei servizi sociosanitari a favore delle persone non autosufficienti, disabili e anziani, secondo le indicazioni del piano sanitario e sociale integrato regionale; da risorse provenienti dal fondo sociale regionale; da risorse provenienti dal fondo nazionale per l'assistenza alle persone non autosufficienti, nonché da eventuali ulteriori risorse nazionali trasferite per finalità coerenti con gli obiettivi della presente legge; da risorse provenienti da lasciti o donazioni, compatibili con questa finalità sociosanitaria.

Il fondo è ripartito tra le zone-distretto dalla Giunta regionale, sulla base delle indicazioni fornite dalla conferenza regionale delle società della salute, di cui all'art. 11 legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (*"Disciplina del servizio sanitario regionale"*), facendo riferimento ai seguenti criteri generali: indicatori di carattere demografico; indicatori relativi all'incidenza della popolazione in condizioni di disabilità e di non autosufficienza; indicatori relativi alle persone non autosufficienti, disabili e anziane accolte nelle strutture residenziali e semiresidenziali.

Le risorse attribuite sono trasferite con vincolo di destinazione alle società della salute e gestite con contabilità separata per il finanziamento delle prestazioni individuate all'art. 7 della legge; nelle aree territoriali nelle quali non è costituita la società della salute le risorse derivanti dal fondo sono assegnate, con vincolo di destinazione, all'azienda unità sanitaria locale competente per territorio, sulla base delle indicazioni della conferenza zonale dei sindaci, e gestite con contabilità separata per il finanziamento delle prestazioni individuate all'art. 7 della legge.

I comuni concorrono, con risorse proprie, al perseguimento delle finalità indicate dall'art. 1 della legge e secondo modalità definite dalla conferenza regionale delle società della salute di cui all'art. 11 della legge regionale n. 40/2005; il concorso finanziario dei comuni all'alimentazione del fondo non può in ogni caso essere inferiore alla spesa storica sostenuta a titolo di assistenza ai non autosufficienti risultante dai bilanci al 31 dicembre 2007 ed approvati a norma di legge.

Al fine di garantire la sostenibilità del sistema ed assicurare l'equilibrio finanziario della gestione del fondo la Giunta regionale aggiorna annualmente il quadro delle risorse destinate alla non autosufficienza nell'ambito del piano sanitario e sociale integrato regionale, in conformità all'art. 10 bis del-

la legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (*“Norme in materia di programmazione regionale”*).

La legge stabilisce che le prestazioni a carico del fondo sono erogate in favore di persone non autosufficienti, disabili e anziane, entro i limiti e secondo le modalità previste dalla presente legge utilizzando il sistema dei servizi sociosanitari territoriali e sostenendo l’impegno delle famiglie nell’attività di cura e assistenza, al fine di assicurare prioritariamente la risposta domiciliare e la vita indipendente.

Le risorse del fondo sono destinate all’erogazione delle prestazioni previste dal piano di assistenza personalizzato, di cui all’art. 12 della legge, nell’ambito delle seguenti tipologie: interventi domiciliari sociosanitari, di aiuto alla persona, forniti in forma diretta dal servizio pubblico; interventi in forma indiretta, domiciliari o per la vita indipendente, tramite titoli per l’acquisto di servizi per il sostegno alle funzioni assistenziali, in coerenza con la programmazione regionale; inserimenti in strutture semiresidenziali; inserimenti temporanei o di sollievo in residenza; inserimenti permanenti in residenza. Destinatari delle prestazioni a carico del fondo sono tutti coloro che risiedono nel territorio regionale; si trovano nella condizione di non autosufficienza con un alto indice di gravità accertato sulla base della valutazione effettuata dall’unità di valutazione multidisciplinare di cui all’art. 11 della legge, ovvero sono stati riconosciuti disabili in condizione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (*“Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”*).

La procedura per la valutazione della non autosufficienza è attivata dall’interessato, da un familiare o dai soggetti di cui all’art. 10, 1° comma legge regionale n. 41/2005, tramite la presentazione di un’istanza, contenente la segnalazione del bisogno, ai presidi di cui all’art. 10, 1° comma nelle zone-distretto di residenza della persona non autosufficiente.

La legge definisce inoltre compiti e funzioni delle unità di valutazione multidisciplinare le quali provvedono ad effettuare la valutazione multidimensionale delle condizioni di bisogno del richiedente; a verificare la sussistenza delle condizioni di bisogno per l’attivazione del fondo; a definire il PAP (progetto di assistenza personalizzato) con indicazioni quantitative e temporali relative alle prestazioni sociosanitarie appropriate, domiciliari, semiresidenziali e residenziali; ad individuare l’indice di gravità del bisogno; a condividere il PAP con la persona assistita o i suoi familiari fissando in sessanta giorni dalla prestazione dell’istanza il tempo massimo per l’erogazione della prestazione; ad effettuare la periodica verifica degli obiettivi contenuti nel PAP e procedere, nei casi previsti, all’eventuale rivalutazione delle condizioni di bisogno.

Il PAP (progetto di assistenza personalizzato) contiene invece gli obiettivi e gli esiti attesi in termini di mantenimento o di miglioramento delle condizioni di salute della persona non autosufficiente, disabile e anziana e le prestazioni sociosanitarie da erogare, individuate sulla base degli indici di valutazione delle condizioni di bisogno di cui all’art. 13, 2° comma della legge.

La valutazione multidimensionale della non autosufficienza è finalizzata ad individuare i livelli di gravità della persona non autosufficiente, disabile ed anziana ed a determinare le

prestazioni appropriate da erogare.

Tale valutazione è effettuata tenuto conto: dello stato di salute funzionale organico, con riferimento alla dipendenza nelle attività di base della vita quotidiana, alle attività strumentali della vita quotidiana, al quadro clinico, al bisogno infermieristico; delle condizioni cognitive comportamentali, con riferimento allo stato mentale, ai disturbi del comportamento ed ai disturbi dell’umore; della situazione socio ambientale e familiare, con riferimento alla rete assistenziale presente, alla situazione socio-economica, alla condizione abitativa ed al livello di copertura assistenziale quotidiano.

La procedura di valutazione si articola nelle fasi della valutazione della condizione di non autosufficienza, al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per l’accesso al fondo e di orientare la scelta verso il percorso assistenziale domiciliare, semiresidenziale o residenziale; dell’individuazione del livello di gravità del bisogno; della progettazione del percorso assistenziale appropriato tenendo anche conto delle aspirazioni di vita della persona interessata e delle corrispondenti quote di risorse destinate al finanziamento delle prestazioni.

In via transitoria ed in attesa della definizione dei livelli essenziali di assistenza sociale e del loro relativo finanziamento, sono previste forme di compartecipazione da parte della persona assistita ai costi delle prestazioni non coperti dai livelli essenziali di assistenza sanitaria, secondo livelli differenziati di reddito e patrimoniali definiti da apposito atto regionale di indirizzo, tenuto conto dei principi in materia di indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

In particolare, nel caso di prestazioni di tipo semiresidenziale e domiciliare si tiene conto della situazione reddituale e patrimoniale del solo beneficiario della prestazione, determinata secondo la normativa in materia di ISEE; nel caso di prestazioni di tipo residenziale, oltre alla situazione reddituale e patrimoniale della persona assistita, determinata secondo il metodo ISEE, sono computate le indennità di natura previdenziale e assistenziale percepite per il soddisfacimento delle sue esigenze di accompagnamento e di assistenza; in tal caso la quota di compartecipazione dovuta dalla persona assistita ultrasessantacinquenne è calcolata tenendo conto della situazione reddituale e patrimoniale del coniuge e dei parenti in linea retta entro il primo grado; in relazione alle diverse fasce di reddito definite, e nel rispetto dei principi di equità e solidarietà, sono previste ipotesi di esenzione totale, di esenzione parziale e di non esenzione dalla compartecipazione; al fine di garantire la sostenibilità degli interventi, si prevede la graduale erogazione delle prestazioni economiche in relazione alle risorse progressivamente disponibili; si ammette inoltre la facoltà delle amministrazioni competenti di elevare le soglie di esenzione per determinate fasce di reddito.

La competente struttura della Giunta regionale esercita le funzioni di monitoraggio sulla gestione del fondo verificando le condizioni di sostenibilità finanziaria del fondo alla luce delle dinamiche demografiche, della ricognizione della domanda, e dei costi unitari delle prestazioni; le eventuali difformità nell’applicazione delle procedure e delle modalità di intervento adottate nelle zone-distretto; le modalità di gestione integrata del fondo; il soddisfacimento del debito informativo delle zone-distretto verso la Regione.

“VITA COLLETTIVA” UN PUNTO DI RIFERIMENTO PER GLI OPERATORI DELL’ACCOGLIENZA CIVILE E RELIGIOSA

La Mostra convegno internazionale giunge alla sua 45^a edizione, con una storia consolidata e un ruolo riconosciuto e autorevole nel mercato della collettività civile e religiosa.

Organizzata da Sevicol, VITA COLLETTIVA è da 45 anni il luogo d’incontro e di confronto tra aziende, amministratori, operatori e professionisti specializzati nei vari aspetti dell’accoglienza pubblica e privata. L’evento è multisettoriale ed è trasversalmente dedicato a: universo del sociale, comunità religiose, scuola, lavoro, sanità, pubblica amministrazione, Forze Armate, educazione, sport, ospitalità e ristorazione.

La rassegna espositiva ha una struttura di percorso articolata in saloni e focus tematici che trattano argomenti di grande attualità e interesse socio-economico, fra cui:

- **RISTORAZIONE COLLETTIVA** offre prodotti, tecnologie, servizi ed eventi per ogni tipologia di mensa - in **primo piano i temi del biologico** - valorizzando le produzioni agricole italiane, il salutismo a fini sanitari ed economici, **l’alimentazione come servizio sociale** che deve saper rispondere alle esigenze delle diverse fasce d’età, delle numerose intolleranze e allergie alimentari, di sicurezza, d’igiene e dell’ambiente.

- **SANITÀ E SERVIZI SOCIALI** pone grande attenzione sull’accoglienza delle persone più deboli, come: bambini, malati, anziani o disabili analizzando la qualità dei servizi, le prestazioni del personale addetto e l’adeguatezza normativa e tecnica di strutture e macchinari secondo i più elevati standard di efficienza ed ecosostenibilità.

- **ARTECHIESA: 19^a edizione** della rassegna di arte, architettura, arredamenti e tecnologie per i luoghi di culto, rivolta a chi si occupa della gestione ordinaria e straordinaria delle comunità religiose e dell’amministrazione e conservazione del patrimonio culturale ecclesiastico.

La novità dell’edizione 2009 è il progetto **Conventualità – Luoghi e sapori dell’accoglienza religiosa** – ovvero una sezione speciale dedicata alle tipicità enogastronomiche e alle forme di ospitalità praticate da conventi, monasteri, abbazie, ecc. L’iniziativa rientra nell’attività di

promozione del **turismo sociale e religioso** che VITA COLLETTIVA porta avanti da oltre un decennio di collaborazione con **ITINERARI, la guida annuario per l’accoglienza religiosa in Italia che censisce oltre 4000** strutture di ospitalità per soggiorni e vacanze al di fuori dei tradizionali circuiti alberghieri (edita da Editoriale Italiana 2000).

L’edizione 2009 aprirà ufficialmente al pubblico **giovedì 5 novembre alle ore 9.00** con un **Convegno inaugurale** focalizzato sulla dimensione economica e sociale dell’accoglienza civile e religiosa tra business e non profit. L’argomento verrà

introdotto da una **ricerca antropologico-culturale** il cui obiettivo è esplorare, con taglio anticonformistico, il mondo dell’accoglienza civile e religiosa e valutarne la rilevanza attuale e futura nel contesto sociale italiano. Ad oggi si parla di **130.000 collettività e 400.000 strutture ricettive**.

Oltre alla sezione espositiva, Vita Collettiva ospita infatti la **rassegna convegnistica “VIVERE INSIEME”**: un **calendario di incontri** articolati e di alto profilo che sono sempre elemento distintivo della manifestazione e a cui partecipano in prevalenza dirigenti ed economisti di collettività, gestori e addetti ai servizi ospitalità e ristorazione, parroci e funzionari religiosi, docenti e operatori dei servizi sociali, sanitari, educativi e culturali.

Tra gli altri eventi in programma il 5 novembre si segnalano: il **Convegno Anaste** sulle **residenze per la terza età**, il **Convegno CITS** sul **turismo religioso, sociale e culturale** e il **Convegno FIRE** sul **risparmio energetico** nelle strutture di accoglienza. Venerdì 6 i temi saranno: **edilizia sostenibile** (**Convegno URIA**), educazione ambientale (**Convegno Accademia Kronos**) e **sanità** (**Assemblea ARIS**). La sanità sarà anche argomento di dibattito il 7 novembre nel corso del **convegno dell’AEL** e centrato sulla **professione degli economisti** e provveditori del SSNN. Di **ristorazione collettiva, biologico, salute e prevenzione** si discuterà invece nei due incontri organizzati rispettivamente dall’**Associazione Dossetti** e dall’**Assomensa**. Infine, il 5, 6 e 7 novembre e come da tradizione, si svolgerà il **convegno nazionale del CNEC** che prevede ogni giorno la partecipazione di oltre 600 economisti di comunità.

Sono numerosi anche gli incontri organizzati in sinergia con il **6° SALONE DELLA MONTAGNA DEL LAZIO**, l’evento promosso dall’UNCCEM e patrocinato dalla Regione Lazio, di cui SEVICOL cura l’organizzazione in contemporanea con VITA COLLETTIVA. Inaugurato con successo nel 2008, questo gemellaggio tra i due saloni mette in evidenza gli aspetti economico-produttivi della montagna in riferimento alla vita collettiva.

Per le sue attività e iniziative e per il suo **ruolo primario nello specifico settore dell’accoglienza civile e religiosa**, in grado di creare sviluppo e opportunità di business, VITA COLLETTIVA ha ottenuto **prestigiosi patrocini pubblici e privati**, fra cui la **Presidenza del Consiglio dei Ministri e i Ministeri dei principali settori di competenza, la Regione Lazio, il Comune e la Provincia di Roma, ENIT, Federbio, Assoittica e ABNI**.

Per ulteriori informazioni su programmi ed orari, richiesta inviti, registrazione ai convegni e approfondimenti potete visitare il sito web www.sevicol.it oppure telefonare al 06.3230177.



Questa pagina vuole essere un "colpo d'ala", cioè una proposta per un momento di riflessione.

LO SGUARDO DELL'ALTRO

***COLORO CHE SI ACCOSTANO AGLI ESSERI
IN MODO RETTO, UMILE,
E LI SCRUTA SENZA OSTENTAZIONE,
SCOPRIRANNO, INCONTRANDOLI,
IL LORO SGUARDO LUMINOSO;
QUESTO SGUARDO AIUTA
A COMPRENDERE PIU' RETTAMENTE
SE STESSI.***

***Massimo il confessore
(V secolo)***

***nuova
proposta***

Bollettino ufficiale dell'UNEBA - Unione Nazionale Istituzioni e Iniziative di Assistenza Sociale

Direttore Responsabile: MAURIZIO GIORDANO

Redazione ed Amministrazione: 00182 Roma - Via Mirandola, 15 - Tel. 065943091 - Fax 0659602303

e - mail: info@uneba.it - sito internet: www.uneba.org

Autorizzazione del Tribunale di Roma N. 88 del 21/2/1991

Progetto, realizzazione grafica e stampa:

Consorzio AGE s.r.l. - Via Giustiniani 15/A - Roma - Tel. 069111307

Il giornale è inviato gratuitamente agli associati dell'UNEBA
Finito di stampare nel settembre 2009